



COMUNE DI L E N D I N A R A

BANDO DI CONCORSO SPECIALE ANNO 2023 PER L'ASSEGNAZIONE DI "ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000" REALIZZATI NEL COMUNE DI LENDINARA - EX OSPEDALE

(ai sensi della L.R. 39 del 2017)

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2023 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati in Via Perolari (ex Ospedale Civile) n. 40/B, che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

I destinatari degli alloggi a bando vengono individuati nei nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrasessantacinquenne.

Tutti gli alloggi messi a concorso sono dotati di: soggiorno con angolo cottura, bagno, camera/e da letto. La metratura di ognuno di essi varia in dipendenza dell'ampiezza dei vani. Al piano terra è allestita, per uso comune, una sala polivalente. Posti auto esterni.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 1) Requisiti per l'accesso al bando speciale

La partecipazione al bando di concorso speciale è consentita a tutti coloro che, alla data di scadenza del presente bando, possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica da almeno 5 cinque anni anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10 anni, dalla pubblicazione del bando, nei Comuni di pertinenza dell'Azienda ULSS 5 POLESANA Distretto 1 di Rovigo di seguito elencati: Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Frassinelle Pol., Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusìa, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, fermo restando che alla data di pubblicazione dello stesso tale residenza risulti in uno dei Comuni di cui sopra;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del Codice Penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in



disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;

- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.514,00;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato;
- g) aver compiuto i 65 anni di età entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due persone è sufficiente che il richiedente abbia superato il suddetto limite di età e l'altro componente sia maggiorenne;
- h) autosufficienza, attestata dal medico curante, di almeno uno dei componenti il nucleo. Qualora uno dei componenti il nucleo familiare risulti non autosufficiente l'altro coniuge, parente e/o convivente dovrà farsi carico di prestare la dovuta assistenza alla persona non autosufficiente;

Definizione nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2 del bando, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Art. 2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

La graduatoria definitiva di utile collocazione per il concorso di cui al presente bando, verrà formulata sulla base dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di priorità sottoindicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Le condizioni di priorità che verranno applicate per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute alla data di scadenza del bando di concorso. Di seguito ne viene fatta un'elencazione:

	CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTEGGIO
A.1.	Situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:	
A.1.1)	indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	p.ti 5
A.1.2)	indicatore ISEE-ERP da 2.001,00 a 10.000,00	p.ti da 5 a 1
A.2	Presenza di persone anziane di età [ART. 28 C. 2 LR 39/2017]	
A.2.1	Richiedente con età compresa tra 65 e 75 anni	p.ti da 1 a 3
A.2.2	Richiedente con età oltre 75 anni	p.ti 3
A.3.	Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 28 C.1 punto 8 della L.R. 39/2017	p.ti 1/anno (fino ad un massimo di punti 5)
A.4	Presenza di persone con disabilità (punteggi cumulabili fra di loro)	
A.4.1)	con grado di invalidità dal 70% al 100%	p.ti 3
A.4.2)	non autosufficiente con più di 65 anni di età	p.ti 3
A.4.3)	priva di vista (legge 382/70 e 508/88)	p.ti 3
A.4.4)	sordomuta (legge 381/70 e 508/88)	p.ti 3
A.4.5)	disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge 104/92)	p.ti 5



A.5	Residenza anagrafica nei comuni afferenti il Distretto 1 – ULSS 5	
A.5.1	Da 10 a 30 anni:	p.ti da 2 a 7
A.5.2	Oltre i 30 anni	p.ti 7
	CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTEGGIO
B.1	Condizioni abitative improprie o procurato titolo precario	
B.1.1	Dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	p.ti 10
B.1.2	Coabitazione con altro o più nuclei familiari	p.ti 1
B.1.3	Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	p.ti 2
B.1.4	Sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando	p.ti 2
B.1.5	Alloggio ant igienico	p.ti 2
B.2	Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste alla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	p.ti 12
B.3	Mancanza di alloggio da almeno un anno	P.ti 14

Art. 3) Modalità e termine per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda di partecipazione al presente concorso, **in marca da bollo da € 16,00**, dovrà essere redatta avvalendosi degli appositi modelli predisposti dal Comune di Lendinara.

Tali istanze dovranno pervenire al Comune di Lendinara - Via G. B. Conti 3- 45026 LENDINARA dal 15/11/2023 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/12/2023.

L'invio è consentito tramite:

- consegna a mano previo appuntamento (0425605632);
- lettera raccomandata A/R in tal caso farà fede la data di arrivo al protocollo del Comune;
- PEC: servizi.sociali.comune.lendinara.ro@pecveneto.it

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 e 2 del presente bando da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui all'art. 1 comma 2, lettera e) del presente bando, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Art. 3.1) Documenti da allegare alla domanda

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:

- a) copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) per i cittadini extracomunitari copia del Permesso per Soggiornanti di Lungo Periodo CE (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con validità di 24 mesi;
- c) l'ISEE del nucleo familiare;

Ulteriore documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- a) certificazione di invalidità rilasciata dagli organi competenti attestante il grado di invalidità (*);
- b) documentazione attestante le condizioni di antigiolenicità e sovraffollamento dell'alloggio occupato, di data



non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando, o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
c) provvedimento esecutivo di sfratto con ordinanza di convalida del Tribunale, ordinanza di sgombero, ecc. (*).

(* I documenti contrassegnati con asterisco non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda presentata in forma cartacea dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata, già firmata, per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

Art. 4) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

L'ATER di Rovigo, delegata dal Comune di Lendinara, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro duecentoquaranta giorni dalla scadenza del bando.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di arrivo della domanda. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia dalla data di pubblicazione fino a che non diverrà definitivo il suo aggiornamento e cioè fino alla pubblicazione di nuovo bando. La graduatoria verrà utilizzata anche per il turn over in caso di appartamenti che si renderanno liberi successivamente al bando.

Art. 5) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è effettuata dal Comune di Lendinara sulla base della graduatoria definitiva, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti art. 1 del presente bando.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti prescritti dall'art. 1 del presente bando, si dovrà sospendere la consegna e trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui all'art. 33 L.R. n. 39/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali. L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e annullamento o decadenza dell'assegnazione saranno comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

In fase di assegnazione il Comune di Lendinara richiederà al Comune di provenienza dell'assegnatario documentazione contenente l'impegno dello stesso a sostenere gli oneri di integrazione retta nel caso di un eventuale successivo ricovero dell'assegnatario in qualsiasi struttura protetta. La presente norma si applica solo nel caso sia accertata la necessità del ricovero per l'impossibilità psico-fisica dell'interessato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze e qualora lo stesso non disponga di risorse autonome al riguardo o messe a disposizione da parte di soggetti terzi tenuti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Art. 6) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 36 L.R. n. 39/2017, verrà applicato con le modalità previste dalla stessa e successive modifiche. Lo stesso verrà maggiorato di una quota mensile forfetaria a titolo di rimborso spese condominiali di riscaldamento, fornitura acqua ed energia elettrica, gestite a livello centralizzato e da conguagliarsi in base agli effettivi consumi.



Art. 7) Variazioni nucleo familiare originario

L'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea sono regolati – nel rispetto dei requisiti del bando – dall'art. 40 delle L.R. 39/2017. A tal fine si ribadisce l'impossibilità di residenza negli alloggi oggetto del presente bando di nuclei familiari comprendenti più di due unità.

Il subentro nella domanda e/o nell'assegnazione è regolato dalla L.R. n. 39/2017. Il soggetto subentrante dovrà necessariamente possedere i requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando di concorso.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.

LENDINARA, lì 13/11/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO

F.to Dott. Paolo Melon

Il presente atto è stato redatto con sistemi meccanizzati. La firma autografa del responsabile del Servizio -nominato con Decreto del Sindaco - è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 12/02/1993 n. 39.